



REGIONE PIEMONTE

Provincia di Torino

COMUNE DI PIOBESI TORINESE

ALLEGATO ALLA D.C.C. N 19 DEL 03/05/2012

**CRITERI PER L'INSEDIAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE -
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

(L.R. n. 38 del 29 dicembre 2006 - D.G.R. 85-13268 del 8 febbraio 2010)

Il Sindaco:

BOLLATI Luciano

Il Segretario Generale:

GUGLIELMO Giorgio

REDAZIONE:

Ing. DANIELA RUFFINO

Studio Associato IN.AR. di Ruffino e C.
Ingegneria ed Architettura

Via Moncenisio 11 - 10048 Vinovo (TO)

Tel. 011.965.25.07 - Fax: 011.993.06.79 - info@studioinar.eu

DATA ELABORAZIONE DOCUMENTO: 16 marzo 2012



PREMESSA

A seguito della redazione della prima versione, sulla base di quanto Osservato dall'ASCOM con documento pervenuto al Comune di Piobesi in data 29 giugno 2001 prot. n. 4291 e a seguito di ulteriori riflessioni condotte dall'Amministrazione Comunale e dal tecnico incaricato, è stata elaborata la versione definitiva del documento di Programmazione Comunale e Regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Nell'allegato documento definitivo è stata introdotta una valutazione preliminare degli esercizi attualmente presenti sul territorio comunale dalla quale non emergono grosse problematiche per il settore in questione; gli esercizi risultano essere ben distribuiti sul territorio ed offrono, in considerazione dell'ambito di inserimento, un'offerta sufficientemente completa e diversificata.

Il documento elaborato in materia di somministrazione di alimenti e bevande rimane unico: si è preferito non redigere due documenti distinti (il primo dedicato alla programmazione ed il secondo alla regolamentazione) in quanto si ritiene che, in un contesto in cui vi è un proliferare continuo di documenti, regolamenti e procedure, il soggetto che deve avere a che fare con la materia delle attività di somministrazione (qualunque sia il suo ruolo: tecnico comunale, amministratore, operatore commerciale, consumatore) riesca a conoscere la materia e, quindi, a gestire meglio le informazioni con la lettura integrale del documento.

Si è ritenuto, infine, opportuno, all'interno del presente documento, laddove si dovesse far riferimento ad altri ambiti normativi o di regolamentazione comunale, effettuare un rimando alla normativa senza meglio descriverla in quanto eventuali modifiche al testo sorgente implicherebbero anche variazioni al documento qui allegato.

INDICE

1. OBIETTIVO
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3. DEFINIZIONI
4. AMBITO DI APPLICAZIONE

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE: CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA'

5. OBIETTIVI
6. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO
7. ESIGENZE SUL TERRITORIO
8. ATTIVITA' NON SOGGETTE A PROGRAMMAZIONE
9. ZONE DI INSEDIAMENTO E VOCAZIONE URBANISTICA
10. INDIVIDUAZIONE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
11. FABBISOGNO DI PARCHEGGI E STANDARD
12. VERIFICA IMPATTO VIABILITA'
13. ASPETTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E PROGETTUALI
14. DEHORS

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
--

15. REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
16. TIPOLOGIE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
17. PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO
18. PROCEDURE AUTORIZZATIVE
19. ATTIVITA' ACCESSORIE
20. ORARI DI APERTURA.
21. PUBBLICITA' DEI PREZZI

- 22.** SANZIONI
- 23.** SOSPENSIONE E REVOCA
- 24.** DECADENZA DAL DIRITTO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- 25.** NORME FINALI
- 26.** VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

1. OBIETTIVO

Il presente documento si pone il duplice obiettivo di:

- rappresentare la disciplina comunale in materia di **programmazione** della rete delle attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante la definizione dei *criteria per l'insediamento delle attività* (articoli dal 5 al 14);
- **regolamentare** l'attività di somministrazione di alimenti e bevande definendo le rispettive procedure autorizzatorie e le modalità di svolgimento (articoli dal 14 al 26).

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 25 agosto 1991, n. 287** "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";
- **D.M. (Interni) 17 dicembre 1992 n. 564** "Regolamento concernente i criteria di sorvegli abilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";
- **Legge Regionale n. 34 del 14 marzo 1995** "Tutela e valorizzazione dei locali storici".
- **Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38** "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" (entrata in vigore il 05 gennaio 2007);
- **Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38** "Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno".
- **Allegato A alla D.G.R. n. 85-13268 dell' 8 febbraio 2010** "Indirizzi generali e criteria regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e s.m.i..

- **Nota della Direzione Regionale al Commercio - Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010** avente ad oggetto: D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'8 febbraio 2010: "Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" – Art. 8 – "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Prima applicazione". Indicazioni interpretative.
- **D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59**, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del ministero dello sviluppo economico e **Circolare Regionale esplicativa del 06/05/2010**.

3. DEFINIZIONI

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE: area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, retro banco, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristori dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici (per la clientela e per il personale), spogliatoi.

Tale superficie viene conteggiata al netto dei muri perimetrali (per quanto riguarda la parte interna) e al netto degli elementi delimitanti le aree esterne appositamente destinate al servizio al consumatore.

Per le altre definizioni si fa riferimento ai testi normativi vigenti e richiamati all'art. 2.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione della presente disciplina è rappresentato dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande (**esercizi di somministrazione**), così come definite al capitolo precedente, incluse le attività svolte al domicilio del consumatore e in esercizi non aperti al pubblico.

Non sono soggette alla presente disciplina le seguenti attività:

- somministrazione effettuata negli agriturismi (disciplinata dalla L.R. 23 marzo 1995 n. 38 "Disciplina dell'Agriturismo");
- somministrazione effettuata nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati (disciplinata dalla L.R. 29 marzo 2001 n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo");
- somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere (disciplinata dalla L.R. 15 aprile 1985 n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere");
- somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica (disciplinata dalla L.R. 12 novembre 1999 n. 28 "Disciplina sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte");
- vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo,

(disciplinata dall'art. 17 del d.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114) purché non attrezzato per il consumo sul posto dei prodotti posti in vendita.

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE: CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA'

5. OBIETTIVI

Il presente documento, nel definire i criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, conformemente alla normativa sovracomunale intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a. **favorire la modernizzazione della rete** in modo da migliorarne la produttività, la qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b. favorire il **mantenimento di una presenza diffusa e qualificata** del servizio sul territorio comunale;
- c. **orientare l'insediamento** degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi;
- d. **formare un "sistema offerta" articolato sul territorio** in modo che si innesti una dinamica concorrenziale;
- e. **coordinare la programmazione** della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei titoli edilizi abilitativi, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

6. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO

Attualmente sul territorio comunale sono presenti le seguenti attività di somministrazione:

Nome	Indirizzo	Ubicazione	Tipologia
Ristorante Da Silvana	Via Del Mare 10	Di fronte all'area industriale	Tip. 4 ex. Art. 2 della D.G.R. 2-8302 del 03/03/2008
Ristorante Celestino	Corso Italia n. 10	Nell'addensamento Storico rilevante A1	Tip. 4 ex. Art. 2 della D.G.R. 2-8302 del 03/03/2008
Ristorante Stazione	Piazza Paracleto n. 2	Nell'addensamento Storico rilevante A1	Tip. 4 ex. Art. 2 della D.G.R. 2-8302 del 03/03/2008
Bar Tavola Calda	Via Del Mare n. 21	Nell'area industriale	Tip. 3 ex. Art. 2 della D.G.R. 2-8302 del 03/03/2008
Birreria "Food e drink"	Via D. Galimberti n. 26	Di fronte all'area artigianale	Tip. 3 ex. Art. 2 della D.G.R. 2-8302 del 03/03/2008
Pizzeria d'asporto per bacco	Via Roma 5	Nell'addensamento Storico rilevante A1	Tip. 3 ex. Art. 2 della D.G.R. 2-8302 del 03/03/2008
Pizzeria Peter Pan	P.zza Giovanni XXIII n. 2/c	Nell'addensamento Storico rilevante A1	Tip. 3 ex. Art. 2 della D.G.R. 2-8302 del 03/03/2008
Caffè Garbo	Corso Italia n. 18	Nell'addensamento Storico rilevante A1	Tip. 2 ex. Art. 2 della D.G.R. 2-8302 del 03/03/2008
Bar Sport	Piazza I Maggio n. 2	Nell'addensamento Storico rilevante A1	Tip. 1 ex. Art. 2 della D.G.R. 2-8302 del 03/03/2008
Bar Golò	Corso Italia n. 7	Nell'addensamento Storico rilevante A1	Tip. 1 ex. Art. 2 della D.G.R. 2-8302 del 03/03/2008
Sale Danze Il Mitho	Via Galimberti n. 81	In zona artigianale	Intrattenimento e Svago

Nome	Indirizzo	Ubicazione	Tipologia
Azienda Agrituristica "L'orto della Strada Antica"	Via Marconi n. 88	A ridosso del concentrico	Agriturismo
Circolo ricreativo Tetti Cavalloni	Via Tetti Cavalloni n. 13	Frazione	Circolo privato
Circolo ricreativo ACLI	Via Manzoni n. 2	Nell'addensamento Storico rilevante A1	Circolo privato
Circolo ricreativo Bocciofila	Via XXV Aprile n. 6	Nell'addensamento Storico rilevante A1	Circolo privato

L'offerta oggi presente sul territorio è costituita da:

- n. 3 ristoranti che offrono tipici piatti della tradizione piemontese per pranzi aziendali, cerimonie ma anche per piccoli gruppi di amici; due esercizi si trovano nel Centro Storico ed uno lungo la Strada del Mare all'interno del quale si svolgono anche attività di intrattenimento;
- n. 1 tavola calda collocata nell'area industriale il cui servizio è destinato, principalmente, ai dipendenti e visitatori delle aziende ivi insediate;
- n. 1 locale serale accessibile dalla Strada del Mare ed inserito nell'area artigianale-commerciale;
- n. 2 pizzerie d'asporto;
- n. 1 gelateria/bar e n. 2 bar tutti ubicati all'interno dell'addensamento commerciale storico rilevante di tipo A1;
- n. 1 locale di intrattenimento e svago (attività prevalente) che svolge anche attività di somministrazione;
- n. 1 agriturismo che offre anch'esso tipici piatti della tradizione piemontese;
- n. 3 circoli privati che, essenzialmente, svolgono l'attività di bar nei confronti degli associati.

7. ESIGENZE SUL TERRITORIO

L'offerta presente nel campo dell'attività di somministrazione nel comune di Piobesi Torinese ha le seguenti caratteristiche:

- è localizzata in ambiti coerenti con le politiche di programmazione urbanistica e commerciale, in quanto la maggior parte degli esercizi è situata all'interno dell'addensamento commerciale storico rilevante e, la parte restante, è ubicata in prossimità delle aree destinate alle attività economiche;
- ha un'offerta di prodotto che ben si inserisce nel contesto ambientale (piatti tipici piemontesi, pizzerie, tavola calda);
- copre la tipologia di domanda attualmente presente sul territorio;
- non si registrano problematiche inerenti l'ordine pubblico.

Pertanto si ritiene che gli obiettivi da perseguire con la programmazione sul territorio siano i seguenti:

- mantenere le attuali zone di insediamento senza incentivare l'apertura o il trasferimento di esercizi in zone caratterizzate da maggior "tranquillità" (es: aree residenziali) e da una scarsa presenza di attività economiche;
- consentire il mantenimento e l'eventuale sviluppo degli esercizi attuali nonché l'insediamento di altre eventuali attività nell'ottica della corretta concorrenza;
- mantenere un'offerta, intesa come tipologia di prodotto, compatibile con l'ambiente ed il contesto evitando l'insediamento di attività ritenute non consone.

8. ATTIVITA' NON SOGGETTE A PROGRAMMAZIONE

Non sono soggette a programmazione comunale le seguenti attività di somministrazione elencate all'art. 8 comma 6 della I.R. n. 38 del 29 dicembre 2006 e di cui si riporta l'elenco in sintesi:

- congiunta ad attività prevalente di intrattenimento e svago;
- all'interno di alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi;
- all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali;
- congiunta all'attività prevalente di distribuzione carburanti;
- al domicilio del consumatore;
- nelle mense aziendali a favore dei lavoratori della stessa azienda;
- nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- in scuole, ospedali, comunità religiose, asili infantili ed altre strutture similari di accoglienza;
- all'interno di complessi sportivi, musei, teatri e complessi simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse.

Le citate attività non sono trasferibili al di fuori dei locali in cui sono autorizzate.

9. ZONE DI INSEDIAMENTO E VOCAZIONE URBANISTICA

Vengono considerate aree di programmazione preferenziali per l'insediamento di esercizi di somministrazione le zone di seguito individuate:

- all'interno dell'addensamento storico rilevante A1, così come definito all'interno dei "Criteri Comunali di programmazione commerciale" adottati dal Comune;
- all'interno di una localizzazione commerciale urbana non addensata L1 se individuata ai sensi dei "Criteri Comunali di programmazione commerciale" adottati dal Comune;
- all'interno degli insediamenti produttivi/artigianali situati lungo la strada provinciale SP 142.

E' comunque ammesso l'insediamento di esercizi di somministrazione anche nelle altre aree urbanizzate del territorio nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Le aree preferenziali di cui al primo capoverso del presente articolo sono definite tali in quanto l'insediamento di attività di somministrazione al loro interno favorisce:

- lo sviluppo di un'armonica ed equilibrata vitalità del territorio con specifico riferimento ai valori sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nella libera fruibilità degli spazi pubblici;
- l'integrazione delle funzioni di servizio al consumatore (commercio al dettaglio, servizi, somministrazione, commercio su sede pubblica);
- la complementarietà tra l'esercizio della somministrazione e le attività economiche che sono svolte all'interno degli insediamenti produttivi/artigianali;

All'interno delle zone di insediamento per gli esercizi di somministrazione, così come individuate al primo e secondo capoverso, **la destinazione d'uso "commercio al dettaglio", all'interno dello strumento urbanistico, abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione ma solo nel caso in cui siano anche rispettate tutte le prescrizioni di cui ai successivi capitoli.**

10. INDIVIDUAZIONE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

L'attività degli esercizi di somministrazione si deve svolgere nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali così come individuati dallo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

All'interno dell'area denominata Centro Storico e delimitata dallo strumento urbanistico generale, al fine di tutelarne il valore storico-ambientale e paesaggistico, **non è possibile l'insediamento** di esercizi di somministrazione aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- superficie di somministrazione superiore a mq. 80;
- somministrazione di alimenti che non rientrano nella tradizione dei luoghi (kebab, ristoranti cinesi, fast food...).

All'interno del territorio comunale, durante il censimento promosso dalla Regione Piemonte, non sono stati individuati esercizi di somministrazione aventi valore storico e artistico, così come previsto dalla L.R. 14 marzo 1995 n. 34 "Tutela e valorizzazione dei locali storici".

In questa sede si ritiene comunque necessario individuare il **ristorante "Celestino"** come esercizio commerciale aperto al pubblico costituente *testimonianza storico-culturale tradizionale del territorio comunale*; risulta

pertanto negata qualsiasi azione di snaturamento o espulsione dell'esercizio di somministrazione in questione.

L'esercizio di somministrazione "Celestino", localizzato nel Centro Storico del territorio, in Corso Italia 10/b, **deve pertanto mantenere la propria attività caratteristica di somministrazione di cucina tradizionale piemontese.**

Eventuali interventi edili dei locali e dell'edificio in cui l'attività si svolge dovranno sottostare a quanto prescritto dalle norme comunali in materia di urbanistica ed edilizia.

11. FABBISOGNO DI PARCHEGGI E STANDARD

I. Casi di obbligatorietà del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi.

Il soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio e relativa superficie è obbligatoria e non derogabile nei seguenti casi:

- Istanza di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al successivo capitolo 18.I.
- Istanza di SCIA per l'esercizio di somministrazione di cui al successivo capitolo 18.V in caso di:
 - trasferimento;
 - variazione della superficie di somministrazione: nella presente fattispecie soltanto la parte di superficie ampliata soggiace al rispetto del fabbisogno di parcheggi; se l'ampliamento viene effettuato tramite dehor non soggetto a Permesso di Costruire ex D.P.R. 380/01 e s.m.i. non è da computare nel calcolo del fabbisogno dei posti a parcheggio.

- Istanza di Permesso di Costruire e DIA in materia edilizia eventualmente necessarie per la realizzazione di superfici di somministrazione.

II. Casi di non obbligatorietà del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi.

Il soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio e relativa superficie NON è obbligatoria nei seguenti casi:

- Istanza di SCIA per l'esercizio di somministrazione di cui al successivo capitolo 18.V in caso di sub ingresso.

III. Calcolo del fabbisogno di parcheggi

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio (N) è da computare in relazione alla "superficie di somministrazione" (S).

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio viene calcolato sulla base delle tabelle di cui all'art. 8 dell'allegato A alla DGR 85-13268 del 08/02/2010 così come rettificato dalla D.G.r. n. 43-13437 del 1 marzo 2010. Il coefficiente di trasformazione dei posti a parcheggio in superficie è riportato al comma 8 del medesimo articolo.

CASO A: Esercizi di somministrazione ubicati nell'addensamento A1 ed eventuali localizzazioni commerciali L1.

Superficie di somministrazione (mq)	Numero di posti parcheggio (N)
$S \leq 25$	Ex art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.
$25 < S \leq 50$	$N = 1 + 0,08 \times (S - 25)$
$50 < S \leq 100$	$N = 3 + 0,10 \times (S - 50)$
$S > 100$	$N = 8 + 0,12 \times (S - 100)$

CASO B: Esercizi di somministrazione ubicati nelle aree urbane esterne all'addensamento A1 ed alle eventuali localizzazioni commerciali L1.

Superficie di somministrazione (mq)	Numero di posti parcheggio (N)
$S \leq 35$	Ex art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.
$35 < S \leq 50$	$N = 1 + 0,08 \times (S - 35)$
$50 < S \leq 100$	$N = 3 + 0,10 \times (S - 50)$
$S > 100$	$N = 8 + 0,12 \times (S - 100)$

CASO C: Esercizi di somministrazione ubicati nelle aree extra urbane.

Superficie di somministrazione (mq)	Numero di posti parcheggio (N)
$S \leq 35$	Ex art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.
$35 < S \leq 50$	$N = 1 + 0,10 \times (S - 35)$
$50 < S \leq 100$	$N = 3 + 0,10 \times (S - 50)$
$S > 100$	$N = 8 + 0,12 \times (S - 100)$

Qualora, dall'applicazione delle formule, si ottenga un numero decimale, l'arrotondamento del numero per eccesso si avrà per decimali superiori al 5.

IV. Reperimento aree a parcheggio

Qualora il fabbisogno di parcheggi prescritto dalla D.G.R. 85-13268/2010, determinato secondo quanto riportato al precedente punto risulti superiore a quanto già richiesto dall'art. 21 della L.R. 56/77 s.m.i. e dall'art. 2 della L. n. 122/1989, si procederà nel seguente modo: si dovranno reperire dapprima le superfici a parcheggio relative alle ultime due norme citate secondo le modalità stabilite dal P.R.G.C. e, successivamente, determinati i posti mancanti necessari a soddisfare il fabbisogno totale, si dovranno ricavare le relative superfici nell'area privata in cui è ubicato l'esercizio o in aree limitrofe purché fisicamente accessibili al pubblico durante l'orario di apertura dell'esercizio.

V. Monetizzazione aree a parcheggio

Ai sensi del c. 5 art. 8 della D.G.R. 85-13268/2010, per gli esercizi di somministrazione da ubicarsi nell'area di programmazione corrispondente all'addensamento A1, il fabbisogno dei posti a parcheggio è monetizzabile secondo le modalità previste dal vigente P.R.G.C.; i proventi delle monetizzazioni andranno a contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento.

12. VERIFICA IMPATTO VIABILITA'

L'insediamento, il trasferimento o l'ampliamento di esercizi di somministrazione all'esterno dell'area di programmazione corrispondente all'addensamento A1 è subordinata a valutazione di impatto sulla viabilità qualora la superficie di somministrazione è superiore a mq. 80, secondo quanto stabilito all'art. 9 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 85-13268 dell' 8 febbraio 2010.

Lo studio di impatto sulla viabilità deve essere effettuato:

- da un professionista incaricato che lo sottoscrive e lo assevera;
- sulla parte della rete che risente maggiormente dell'incremento di traffico indotto dall'esercizio di somministrazione;
- nell'arco dell'orario medio giornaliero di apertura previsto per l'esercizio di somministrazione.

La verifica di impatto sulla viabilità dovrà proporre soluzioni progettuali inerenti le opere infrastrutturali atte al raggiungimento di idonei livelli di servizio che rendono ammissibile l'insediamento dell'esercizio commerciale; tali soluzioni devono essere concertate con il Comune e diventano oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo.

Qualora l'esercizio sia da ubicarsi su viabilità provinciale è necessaria la concertazione con la Provincia e/o la Regione al fine del rilascio dell'istanza di autorizzazione.

13. ASPETTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E PROGETTUALI

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, le dichiarazioni di inizio attività ed i relativi titoli edilizi abilitativi **sono subordinati alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali** secondo quanto richiesto all'art. 10 dell'allegato A alla D.G.R. n. 85-13268 dell' 8 febbraio 2010 e come specificato di seguito.

Componenti ambientali e paesaggistiche:

- A) Ambiti e Requisiti acustici: è necessaria la redazione, da parte di tecnico abilitato, della documentazione prevista in materia di acustica secondo la normativa vigente al momento dell'inoltro dell'istanza (Valutazione di Impatto acustico, calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi, relazione di collaudo con opportune verifiche strumentali). In particolar modo la progettazione dovrà tenere conto dei macchinari e/o impianti che si intendono installare, del traffico indotto, dei ricettori sensibili, dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica, ecc.;
- B) Atmosfera: è necessaria la redazione, da parte di tecnico abilitato, della documentazione prevista in materia di rendimento energetico degli edifici (secondo la normativa vigente al momento dell'inoltro dell'istanza) nonché della documentazione relativa alla tutela dell'aria e delle riduzioni delle emissioni in atmosfera relativamente agli impianti di climatizzazione, di smaltimento fumi e agli effetti indotti dal traffico generato;
- C) Paesaggio: qualora l'ambito di insediamento sia sottoposto a vincolo paesistico, ambientale, storico, o architettonico, oppure in vicinanza di SIC, è necessario il rispetto delle norme vigenti al momento dell'inoltro dell'istanza (D.Lgs. 137/2002, D.lgs 42/2004) attestato con dimostrazione asseverata da professionista abilitato.

Componenti progettuali:

Si rende necessaria la verifica della normativa, asseverata da professionista abilitato, in materia di:

- Sicurezza degli impianti e prevenzione incendi (DM n. 37/2008, L. 966/1965, DM 16/02/82, DPR 37/98, Circolare Ministero dell'Interno 11/12/85 n. 36, DM 19/08/96);
- Rifiuti (indicazione e dimensionamento delle aree di raccolta, mitigazione degli impatti, percorsi di evacuazione, tipologia cassonetti differenziati, aspirazione fumi, ...);
- Barriere architettoniche (L. 13/89);
- Requisiti igienico-sanitari.

Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al presente articolo e che rendono ammissibile l'intervento, devono essere dettagliate nel progetto municipale e costituiscono prescrizione dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e del titolo edilizio abilitativo e, per i casi di attività soggette a dichiarazione di inizio attività, costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.

14. DEHORS

In corrispondenza degli esercizi di somministrazione è ammessa la delimitazione di aree pubbliche o di uso pubblico appositamente destinate ed attrezzate al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesse all'esercizio stesso.

La delimitazione delle suddette aree (dehors) è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune e dovrà avvenire nel pieno rispetto del Codice della Strada, del Regolamento Edilizio e di eventuali regolamentazioni vigenti quali piani di arredo o di qualificazione urbana, piano degli impianti pubblicitari, ecc.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ'

15. REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

1. Al fine di poter accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario il rispetto dei seguenti requisiti in capo ai titolari delle autorizzazioni:
 - **requisiti morali** previsti dall'art. 71 commi da 1 a 5 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59;
 - **requisiti professionali** di cui all'art. 5 comma 1 della L.R. n. 38/06.
2. I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito **corso di formazione** sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.
3. In caso di **società, associazioni o organismi collettivi**, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, mentre i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
4. **Non è consentito** allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso di requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
5. Ai cittadini dei **Paesi dell'Unione europea e non europei** si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 38/2006.

16. TIPOLOGIE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Solamente ai fini della valutazione dei requisiti igienico-sanitari, le attività di somministrazione vengono distinte, ex. Art. 2 della D.G.R. 2-8302 del 03/03/2008 in:
 - a. esercizi di tipologia 1: somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione ed un eventuale riscaldamento;
 - b. esercizi di tipologia 2: somministrazione di alimenti di cui alla lettera a) e, in aggiunta, prodotti di gastronomia;
 - c. esercizi di tipologia 3: somministrazione di alimenti di cui alle lettere a) e b), con attività di preparazione di alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda;
 - d. esercizi di tipologia 4: attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione tradizionale.

17. PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di **vendere per asporto** i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.
2. E' **vietata** la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
3. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico **superiore al 21% del volume** non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e luoghi simili di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
4. Il Sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume.
5. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione ha la natura di licenza di polizia ai fini dell'art. 86 del t.u.l.p.s. come disposto dall'art. 152 del reg. al t.u.l.p.s. modificato dal D.P.R. n. 311/2001; ciò comporta la soggezione dell'attività stessa alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone.

18. PROCEDURE AUTORIZZATIVE

I. Autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione.

- I.1. Sono soggette ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune competente per territorio l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
- I.2. Nella procedura di autorizzazione il richiedente deve dimostrare e il Comune deve verificare il rispetto:
- di tutti i requisiti di accesso e di esercizio dell'attività così come individuati al precedente articolo 15;
 - delle norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria dettate dalla specifica normativa vigente;
 - delle norme di pubblica sicurezza e sulla sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 e s.m.i.;
 - di tutti i criteri per l'insediamento delle attività previsti agli articoli precedenti del presente documento.
- I.3. I titoli edilizi abilitativi, riferiti ad autorizzazioni rilasciate o ancora da rilasciarsi ai fini commerciali, sono rilasciati nel rispetto delle normative edilizie ed urbanistiche vigenti e di tutte le norme richiamate dall'allegato A alla D.G.R. n. 85-13268 dell' 8 febbraio 2010.
- I.4. L'autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali e/o aree in essa indicate ed è condizionata al permanere dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività da parte del titolare.

II. L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa

II.1. Oltre alla dimostrazione del rispetto dei requisiti di cui al precedente punto I.2, nell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione, da inoltrare al Comune, il richiedente deve riportare i seguenti dati e/o informazioni:

- a. Dati anagrafici del richiedente;
- b. Titolo di disponibilità dell'immobile dove si intende esercitare l'attività;
- c. Ubicazione dei locali;
- d. Tipologia dell'attività che si intende svolgere.

II.2. L'autorizzazione commerciale verrà rilasciata dal Comune entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza; oltre tale termine le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. Il relativo procedimento amministrativo segue i disposti normativi della L. 7 agosto 1990 n. 41 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della L.R. 4 luglio 2005 n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

III. Autorizzazione stagionale

III.1. Viene rilasciata per un periodo non inferiore a 60gg e non superiore a 180gg.

III.2. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione stagionale si applicano tutte le prescrizioni dell'autorizzazione di cui al precedente punto I e le procedure di cui al punto II.

IV. Autorizzazione temporanea

IV.1. L'autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande può essere rilasciata anche in deroga ai criteri di programmazione di cui al presente documento ma solo in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, fermo restando:

- Il rispetto di tutti i requisiti di accesso e di esercizio dell'attività così come individuati al precedente articolo 15;
- l'esclusivo riferimento ai locali o luoghi indicati nella richiesta;
- il divieto di somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume;
- l'osservanza delle prescrizioni in materia di edilizia, urbanistica (tranne la destinazione d'uso), igiene, sicurezza, prevenzione incendi e sorvegliabilità dei locali che deve essere dimostrata e asseverata con la relativa documentazione progettuale.

IV.2. Qualora l'attività sia esercitata da associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzata alla promozione e sviluppo del territorio, non si applicano i requisiti professionali di cui all'art. 5 della L.R. n. 38/06.

IV.3. La validità dell'autorizzazione temporanea è limitata alla durata della manifestazione cui è collegata.

IV.4. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione temporanea si applicano tutte le prescrizioni dell'autorizzazione di cui al precedente punto I e le procedure di cui al punto II.

V. DIA ad efficacia immediata (SCIA)

- V.1. Sono soggette a segnalazione ex art. 19 comma 2 secondo capoverso della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. le richieste di variazione della superficie di somministrazione, il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività (per atto tra vivi o a causa di morte) nonché l'apertura delle attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione per l'insediamento delle attività di cui all'art. 8 comma 6 dell'allegato A alla D.G.R. n. 85-13268 dell' 8 febbraio 2010.
- V.2. Nella istanza di segnalazione l'interessato dichiara:
- il rispetto di tutti i requisiti di accesso e di esercizio dell'attività così come individuati al precedente articolo 15 del titolare o del subentrante nel caso di subingresso;
 - il rispetto delle norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria dettate dalla specifica normativa vigente nel caso di variazione della superficie e di nuova apertura;
 - delle norme di pubblica sicurezza e sulla sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 e s.m.i. nel caso di variazione della superficie e di nuova apertura.
- V.3. In caso di subingresso deve essere dimostrato l'effettivo trasferimento dell'attività.
- V.4. In caso di morte del titolare, il subentrante ha tempo mesi 18 per ottenere i requisiti professionali, pena la decadenza della validità dell'autorizzazione, salvo proroga in casi di comprovati casi di forza maggiore.
- V.5. La segnalazione si riferisce esclusivamente ai locali e/o aree in essa indicate ed è condizionata al permanere dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività da parte del titolare.

VI. Notifica ai fini della registrazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari.

VI.1. Ogni nuova attività o subingresso ed ogni modifica sostanziale degli esercizi, come esemplificato nella D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010, compresa la variazione di tipologia, deve essere notificata per la registrazione e la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. CE n. 852/2004 presso l'ASL competente per territorio.

19. ATTIVITA' ACCESSORIE

Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

- non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
- vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

20. ORARI DI APERTURA.

1. Nel caso di attività situate nelle zone di insediamento preferenziali gli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione sono stabiliti dagli stessi esercenti.
2. Con l'obiettivo della salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica ed al raggiungimento di un equilibrio tra le diverse funzioni espletate sul territorio, nelle zone di insediamento che non rientrano tra quelle "preferenziali" e che hanno come destinazione d'uso propria, definita dal P.R.G.C. vigente, quella "residenziale", gli orari di apertura non potranno essere anticipati prima delle ore 7.00 e quelli di chiusura posticipati dopo le ore 23.00, salvo che per le giornate di venerdì e prefestive in cui l'attività potrà cessare alle ore 1.00 del giorno successivo.
3. La definizione degli orari può subire variazioni temporanee tramite Ordinanza del Sindaco.
4. L'esercente deve comunicare al Comune l'orario prescelto ed i turni di ferie, nonché darne idonea pubblicità mediante apposito cartello.
5. Eventuali attività musicali e/o di intrattenimento svolte nelle aree esterne (coperte o non coperte) degli esercizi di somministrazione dovranno terminare entro le ore 24.00.
6. Gli esercenti hanno la facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico. La scelta effettuata dovrà essere altresì comunicata al Comune.
7. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello, ben visibile al pubblico dall'esterno, ove sia indicato in modo chiaro l'orario di apertura e chiusura, nonché la giornata di riposo settimanale eventualmente effettuata.
8. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di

servizio, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla L.R. n.38/06.

9. I titolari di esercizi di somministrazione che intendano effettuare la chiusura dell'attività per un periodo superiore a giorni otto, sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune e a renderla nota al pubblico mediante l'esposizione di idoneo cartello.
10. L'esercente è tenuto a comunicare per iscritto al Comune solo le chiusure del locale superiori a 8 giorni consecutivi, mentre deve rendere noto al pubblico mediante apposizione di idoneo cartello, qualsiasi chiusura dell'esercizio al di fuori degli orari segnalati.

21. PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. E' obbligatoria l'apposizione del prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro, ben leggibile e visibile, di tutti i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposto in vetrina, su banco di vendita e tutti i prodotti sui quali il prezzo non sia già stato impresso in maniera chiara.
2. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - Per quanto concerne le bevande: mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
 - Per quanto concerne gli alimenti: con le stesse modalità di cui al punto 1 a cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.
3. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il relativo listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.

22. SANZIONI

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui all'art. 15 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17bis comma 1 del R.D. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098.

23. SOSPENSIONE E REVOCA

1. Il titolare dell'esercizio deve comunicare la chiusura dell'esercizio solo se la sospensione è superiore a 30 giorni.
2. La sospensione può avere durata massima di 12 mesi, alla scadenza il titolare è tenuto a comunicare la ripresa dell'attività, salvo presentazione di domanda di proroga in caso di comprovata necessità. Lo stato di malattia costituisce motivo di proroga della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi, decorso il quale l'attività dovrà essere riattivata salvo presentazione di domanda di proroga in caso di comprovata necessità per ulteriori 3 mesi.
3. Il Comune può ordinare la sospensione dell'autorizzazione, e quindi la sospensione del diritto di esercitare l'attività di somministrazione, qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali prevista dal D.M. 564/1992 e s.m.i.

24. DECADENZA DAL DIRITTO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione e conseguente diritto di esercitare l'attività i seguenti casi:
 - a. l'attività non viene iniziata nel termine di 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. l'attività iniziata viene sospesa per un periodo superiore a mesi 12, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - c. perdita dei requisiti soggettivi, morali e/o professionali del titolare;
 - d. mancanza del rispetto dell'obbligo di formazione in corso dell'attività previsto dall'art. 5 comma 3 della L.R. 38/2006;

- e. qualora decorsi 90 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione dell'attività, il titolare non ha provveduto a dimostrare l'avvenuto ripristino dei requisiti di sorvegliabilità dei locali;
- f. qualora, in caso di sub ingresso per atto fra vivi, il cessionario non avvia l'attività entro mesi 12 dalla data di efficacia dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione d'azienda, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- g. qualora, in caso di sub ingresso per causa morte, l'erede che prosegue l'attività a nome del de cuius, non consegue i requisiti per l'esercizio dell'attività entro mesi 18 dalla data della morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- h. qualora, in caso di sub ingresso per causa morte, l'erede che ha sospeso l'attività non ha ceduto l'azienda a terzi entro il termine di mesi 12 dalla morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

25. NORME FINALI

- 1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

26. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento ha validità indeterminata.
- 2. Modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate con delibera consiliare previa concertazione delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori locali.